

COMMISSIONE IV
FINANZE E TESORO

CXCVII.

SEDUTA DI MERCOLEDÌ 4 FEBBRAIO 1953

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE SCOCA

INDICE

	PAG.		PAG.
Comunicazioni del Presidente:		Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706 e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52. (<i>Approvato dal Senato</i>) (3082)	2274
PRESIDENTE	2274	PRESIDENTE	2274, 2275, 2277
Disegni di legge (Discussione e approvazione):		FERRERI, <i>Relatore</i>	2275, 2276
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53 (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>) (3060);		CAVALLARI	2275, 2276, 2277
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3061);		GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2277
Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (<i>Approvato dalla V Commissione permanente del Senato</i>). (3062);		DE MARTINO FRANCESCO	2277
		CHIOSTERGI	2277
		Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti. (3063)	2278
		PRESIDENTE	2278, 2279
		FERRERI, <i>Relatore</i>	2278, 2279
		CORBINO	2278, 2279
		CAVALLARI	2278, 2279
		CHIOSTERGI	2278, 2279
		GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2278, 2279
		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
		Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane. (2873)	2280
		PRESIDENTE	2280, 2283, 2285, 2286, 2287, 2288, 2289, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298
		ARCAINI, <i>Relatore</i>	2280, 2281, 2284, 2286, 2287, 2289, 2290, 2292, 2293, 2294, 2295, 2296, 2297, 2298

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

	PAG.
CHIOSTERGI	2280, 2285
MANNIRONI	2280, 2281, 2282, 2283, 2292 2295, 2297
BARBINA	2281, 2282, 2283, 2285, 2286, 2288 2291, 2295, 2297
FORESI	2281, 2283, 2286, 2288, 2289, 2290 2291, 2292, 2293, 2294, 2295, 2297
GHISLANDI	2281
AMENDOLA PIETRO	2281, 2297
GAVA, <i>Sottosegretario di Stato per il tesoro</i>	2281
2282, 2287, 2289, 2290, 2291, 2292,	2293 2296
SAGGIN	2281, 2282, 2283, 2284, 2285, 2288
CAVALLARI	2282, 2283
TROISI	2283
CHIARAMELLO	2284, 2286, 2287
FERRERI	2285, 2293, 2296
COSTA	2290
SCHIRATTI	2292
CASTELLI AVOLIO	2294, 2295

La seduta comincia alle 9,35.

TROISI, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*E approvato*).

Comunicazioni del Presidente.

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 28 del regolamento, il deputato Foresi sostituisce, nella seduta odierna, il deputato Pecoraro. Comunico, altresì, che l'onorevole De' Cocci, autore della proposta di legge n. 2705 posta all'ordine del giorno della seduta odierna della nostra Commissione, partecipa ai lavori senza voto deliberativo, ai sensi dell'articolo 39 del regolamento.

Discussione dei disegni di legge: Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3060). — Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3061). — Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica

26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1922, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53. (Approvato dalla V Commissione permanente del Senato) (3062). — Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 796, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52. (Approvato dal Senato) (3082).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione dei disegni di legge:

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 150 milioni dal fondo di riserva per le spese impreviste dall'esercizio finanziario 1952-53;

Convalidazione del decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53;

Convalidazione del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, emanato ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per il prelevamento di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio finanziario 1952-53;

Convalidazione dei decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, emanati ai sensi dell'articolo 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sulla contabilità generale dello Stato, per prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste dell'esercizio 1951-52.

Poiché la materia è identica e il relatore sui suddetti disegni di legge è unico, possiamo abbinare nella discussione i provvedimenti stessi. Prego il relatore onorevole Ferreri di voler riferire sui citati disegni di legge, avvertendo che quelli portanti i numeri 3060, 3061 e 3062 sono stati approvati dalla V Commissione, finanze e tesoro, del Senato e l'ultimo, il n. 3082, è stato approvato dal Senato.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

FERRERI, *Relatore*. Vi è un gruppo di decreti del Presidente della Repubblica, emessi ai sensi dell'articolo 42 del regolamento di contabilità, relativi all'utilizzazione del fondo di riserva per spese impreviste.

I quattro disegni di legge, dianzi citati, naturalmente, hanno tutti la medesima caratteristica perché consistono tutti in un unico articolo di approvazione del decreto presidenziale di utilizzazione di somme.

Dall'esame dei singoli decreti appare come il Governo abbia fatto buon uso di questa sua potestà e quindi, secondo me, questi decreti meritano la nostra convalida.

Si tratta di prelevamenti dal fondo di riserva che entrano nella qualifica di spese non prevedibili al momento della redazione del bilancio. Per esempio, nel primo disegno di legge (n. 3060) è previsto un prelevamento per le spese di onoranze ai caduti e per la costruzione e la sistemazione dei cimiteri di guerra in Italia e all'estero, spese per le quali, per dare giusta onoranza ai caduti, si è dovuto provvedere improvvisamente. Il successivo disegno di legge (n. 3061) riguarda un canone di affitto aggiornato in seguito ad una sentenza del tribunale di Roma che condannava lo Stato a taluni oneri per affitto dello stabile ove è alloggiato il Servizio degli spettacoli di via Vittorio Veneto, n. 56 in Roma.

Il terzo provvedimento (n. 3062) tratta di spese di carattere assistenziale riservato, erogate dalla Presidenza del Consiglio; infine, il quarto provvedimento (n. 3082) riguarda incrementi di spesa di vari ministeri: del Ministero del tesoro per fitto di locali, del Ministero delle finanze per incremento della dotazione da farsi all'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani, del Ministero dei lavori pubblici per l'apprestamento di materiali e per far fronte a necessità più urgenti derivanti da calamità pubbliche, quali alluvioni, nubifragi, ecc.; del Ministero della difesa per spese, servizi e missioni dipendenti da accordi internazionali; del Ministero degli esteri per spese di carattere riservato e, finalmente, del Ministero della marina mercantile per spese di ricovero urgente dei materiali occorrenti per la ostruzione retale dei porti di preminente interesse commerciale.

Essendo, a parer mio, questi prelevamenti conformi alle leggi di contabilità, propongo che la Commissione approvi i quattro disegni di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CAVALLARI. Prego il relatore di voler fornire chiarimenti sulle spese che formano

oggetto del disegno di legge n. 3062, cioè quelle che riguardano il capitolo n. 51: spese riservate della Presidenza del Consiglio dei Ministri, per lire 120 milioni, e quelle che concernono il capitolo n. 531, riguardanti spese assistenziali di carattere riservato per lire 100 milioni.

Desidererei conoscere che genere di spese sono, a chi vengono devolute, in base a quali disposizioni di legge possono essere erogate, ecc.

FERRERI, *Relatore*. Circa la richiesta fatta dall'onorevole Cavallari, debbo rilevare, in via principale, la circostanza che si tratta di capitoli non istituiti *ex novo*, ma di incremento di capitoli già istituiti e regolarmente approvati dal Parlamento.

Quindi, anche questi incrementi ripetono della natura con la quale sono stati fatti gli stanziamenti iniziali, che, evidentemente, nel corso dell'esercizio si sono dimostrati insufficienti.

Il carattere ed il titolo che l'impostazione aveva originariamente al momento in cui il Parlamento ha espresso la sua approvazione al preventivo, è conservato anche da questo documento che si riferisce soltanto all'incremento quantitativo dello stanziamento a suo tempo fatto.

Ma è facile anche intravedere, nonostante il carattere di riservatezza riconosciuto dal preventivo che si tratta probabilmente di spese che la Presidenza del Consiglio fa per assistere quei nostri connazionali i quali si trovano improvvisamente in circostanze di disagio, vuoi per dover abbandonare i paesi nei quali non possono più essere ospitati, vuoi per essere soccorsi nelle loro prime necessità.

Credo, quindi, che la giustificazione possa essere ritenuta sufficiente nel senso che l'originario carattere della spesa, quello che noi avevamo acconsentito di includere nel preventivo quando a suo tempo ci è stato presentato, è conservato.

CAVALLARI. Mi richiamo, per esprimere il mio dissenso da quanto ha affermato l'onorevole Ferreri, al carattere fondamentale del nostro lavoro di Commissione finanze e tesoro e di parlamentari in genere.

In sostanza, noi siamo chiamati a giudicare della opportunità politica, e in sede di Commissione finanze e tesoro, anche della opportunità finanziaria dei provvedimenti dei quali il Governo chiede l'approvazione al Parlamento.

Ora, un primo esame che deve fare a proposito dei citati disegni di legge, la Commissione finanze e tesoro, mi sembra debba essere

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

e non possa essere che questo: vedere se tali spese possano correttamente definirsi come spese impreviste.

Abbiamo sentito citare da parte dell'onorevole Ferreri alcuni casi per i quali non pare dubbio il carattere imprevedibile di queste spese. È il caso del canone di affitto di un palazzo. È evidente che il Ministro del tesoro quando presenta il suo preventivo non può prevedere gli eventuali futuri aumenti dei canoni di affitto. Però quando ci troviamo di fronte al capitolo 51 di spese riservate della Presidenza del Consiglio, o al capitolo 93 di spese riservate per il Ministero degli esteri, senza una ulteriore specificazione, dobbiamo porre la nostra attenzione — ed è nostro dovere — su questi due fatti: prima di tutto se sono spese prevedibili o non prevedibili. Ora, per esprimere un giudizio di questo genere, bisogna che sappiamo che cosa sono queste spese. È da notare che le stesse spese riservate si distinguono in due categorie: prevedibili e non prevedibili.

Chi ci dice che le spese riservate del Ministero degli esteri possano essere imprevedibili?

Quindi, oltre a conoscere il genere della spesa, bisogna conoscere la specie della spesa. Solo allora potremo essere in grado di dire se sono spese prevedibili o non prevedibili. Solo se si forniscono tali notizie, *cognita causa*, potremo esprimere il giudizio che ci viene chiesto all'atto dell'approvazione del disegno di legge.

Ma il secondo argomento — ed ho terminato — che sottopongo all'attenzione dell'onorevole Ferreri, è il seguente: dire a giustificazione della spesa che il capitolo 51 è stato approvato in uno con gli altri capitoli allorché il Parlamento approvò il bilancio dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1952-53, non mi pare che sia un'affermazione giusta, perché nel caso presente non si tratta di uno dei soliti capitoli ordinari del bilancio, in quanto sotto la voce « spese riservate » si possono nascondere (se sono riservate è evidente che si vuole nascondere qualcosa, e lasciamo stare il significato buono o cattivo di spese di vario genere) determinati fini. Non è detto, infatti, che le spese per le quali viene chiesta l'autorizzazione concernenti i capitoli 51, 531 e 93, siano della stessa specie dei corrispondenti capitoli di spesa del bilancio del tesoro per l'esercizio scorso per cui il Parlamento ha ritenuto, dopo aver o non aver avuto, chiesto o non chiesto, schiarimenti sugli stessi capitoli di approvarli.

Non possiamo adempiere al nostro ufficio, che è quello preliminarmente di vedere se ci troviamo di fronte a spese previste o non previste, se non conosciamo il genere della spesa.

FERRERI, *Relatore*. Non credo di dover correggere l'opinione già espressa anche dopo le obiezioni dell'onorevole Cavallari, perché qui non siamo in sede di autorizzazione di spesa, ma di approvazione di decreti del Presidente della Repubblica. Non siamo nell'obbligo di fare quelle stesse indagini che si fanno ordinariamente con il bilancio preventivo. Quello che importa è che il capitolo di spesa abbia la disponibilità. È ovvio che se dovessimo chiedere chiarimenti di questo genere non saremmo più di fronte ad una spesa riservata. Il carattere della spesa non è nuovo — ripeto — non è introdotto per la prima volta. Il significato delle parole « spese riservate » qui va collegato con quello di spese impreviste.

CAVALLARI. Mi rivolgo a Lei, onorevole Presidente, che è studioso di problemi finanziari, per domandarle se si può sostenere che tutte le spese riservate, per il solo fatto che sono riservate, siano anche impreviste. Questo è il quesito che pongo davanti alla Commissione finanze e tesoro. Il relatore, infatti, dice che non si deve rendere conto della natura di queste spese riservate perché è evidente che sono impreviste.

FERRERI, *Relatore*. No, non ho detto questo.

CAVALLARI. Se non sono impreviste, abbiamo allora il diritto di sapere che cosa sono queste spese riservate per vedere se ci troviamo nel caso di spese prevedibili o in quello di spese non prevedibili.

FERRERI, *Relatore*. Lo si può vedere dalla stessa esiguità delle maggiorazioni decretate. Non si dà ad esse un carattere nuovo. Ho aggiunto la circostanza, come abbiamo rilevato in altre occasioni, che tali spese sono erogate per opere di assistenza, che gli organi dei ministeri esercitano in favore di quei nostri connazionali o patrioti che si trovano all'estero in condizioni di disagio veramente impreviste e per le quali il Governo crede di dover fare qualche elargizione eccezionale.

Insisto nel dire che sono somme assai modeste in rapporto all'ammontare delle spese impreviste e, personalmente, ho sempre davanti a questa Commissione affacciato la tesi che in definitiva quando il Parlamento approva uno stanziamento per spese impreviste, per ciò stesso lascia una certa latitudine al potere esecutivo, perché questo, entro questi

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

limiti, possa agire; tanto è vero che a tal proposito il regolamento di contabilità parla puramente e semplicemente di convalidazione, cioè di un atto di ratifica posteriore, anziché di una cognizione a priori, che implica approvazione.

Per queste ragioni mi sembra di poter ripetere la esortazione alla Commissione di approvare i quattro disegni di legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Mi pare che dopo i chiarimenti dati dal relatore onorevole Ferreri, io non debba aggiungere nulla.

DE MARTINO FRANCESCO. Non mi sembra che i chiarimenti siano stati forniti.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Non dica questo onorevole De Martino Francesco. Lei che è giurista sa che la dimostrazione si dà anche per presunzione. Il dilemma del suo collega non esiste affatto, perché la riservatezza non è prova assoluta di imprevedibilità, in quanto se si trattasse di 30 miliardi non oseremmo dire che la riservatezza sia la prova della imprevedibilità. Ma non è nemmeno esatto che affinché la Commissione possa giudicare della imprevedibilità debba sapere la natura e la specie delle spese fatte, violando il precetto della riservatezza. Mi pare che il giusto mezzo sia quello accennato dall'onorevole Ferreri, il quale si richiama alla modestia delle somme in rapporto al dinamismo della politica interna e internazionale e dal titolo che è stato dato di assistenza nel campo interno e nel campo internazionale.

Ora, siccome la presunzione è uno dei mezzi di prova ammesso da tutti quanti i giuristi, mi pare che abbiamo la presunzione chiarissima della imprevedibilità della spesa in rapporto agli stanziamenti in precedenza stabiliti. Ed è per questo che chiedo che la Commissione approvi i provvedimenti sottoposti al suo esame.

CAVALLARI. Allora vi è un altro concetto: siccome sono modeste, sono imprevedibili.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. C'è la presunzione che si risolve in una questione di fiducia.

CAVALLARI. In materia finanziaria non vi è nessuna presunzione. Posso concordare per il diritto penale.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Esiste anche in materia finanziaria. Anche nel giudicare la natura della spesa, se prevedibile o non prevedibile, siamo in materia di giudizio e non di cifra.

CAVALLARI. Allora, siccome sono poche, sono imprevedibili.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Voi conoscete bene quale sia il dinamismo della politica internazionale.

CHIOSTERGI. Qualunque Governo ha delle spese che sono imprevedibili in modo preciso, ma che tutti noi, grosso modo, teoricamente possiamo prevedere.

Quando vi sono delle difficoltà con un altro paese o vi sono delle difficoltà in Asia, dove alcuni nostri connazionali, per forza di cose, devono cambiare paese immediatamente, chi interviene? Con quali mezzi si deve intervenire? Non facciamoci illusioni. E voi colleghi dell'opposizione lo sapete bene.

CAVALLARI. Appunto perché non, mi faccio illusioni chiedo chiarimenti.

CHIOSTERGI. Quando la somma è così modesta, credo che si possa dare all'organo esecutivo la possibilità di agire. La questione delle difficoltà che possono sorgere improvvisamente non mi è nuova perché sono stato trentadue anni all'estero.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo all'esame degli articoli unici dei disegni di legge testé esaminati:

disegno di legge n. 3060:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 30 agosto 1952, n. 1304, concernente la prelevazione di lire 150.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53 »;

disegno di legge n. 3061:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 16 agosto 1952, n. 1291, concernente la prelevazione di lire 4.800.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53 »;

disegno di legge n. 3062:

« È convalidato il decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1952, n. 1336, concernente la prelevazione di lire 220.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1952-53 »;

disegno di legge n. 3082:

« Sono convalidati i decreti del Presidente della Repubblica 13 giugno 1952, n. 706, e 28 giugno 1952, n. 894, concernenti rispettivamente la prelevazione di lire 343.003.850 e

di lire 70.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'esercizio finanziario 1951-52 ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, i suddetti disegni di legge saranno votati a scrutinio segreto al termine della seduta.

Discussione del disegno di legge: Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei Conti. (3063).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Adeguamento degli originari limiti di somma previsti nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali e dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti ».

L'onorevole Ferreri ha facoltà di svolgere la sua relazione.

FERRERI, *Relatore*. Onorevoli colleghi, con il disegno di legge sottoposto al nostro esame, si aggiunge un'altra norma a quelle che erano già state emanate al fine di aggiornare parzialmente il regolamento di contabilità generale dello Stato nei riguardi delle disposizioni amministrativo-contabili. A mio avviso, questo disegno di legge avrebbe dovuto essere presentato prima, per evitare appunto i disagi denunciati dalle Amministrazioni dello Stato nei loro servizi amministrativi e contabili. Con questo disegno di legge si propone di disporre che tutti i limiti di somma prebellici previsti dalle disposizioni amministrativo-contabili siano moltiplicati per cinquanta, senza pregiudizio di quelle che potranno essere le misure ulteriori che la Commissione di studio per la riforma del regolamento di contabilità generale dello Stato, riterrà opportuno di inserire. Non si è ritenuto necessario poi, dice la relazione allegata al disegno di legge, di ripetere l'articolo 3 del decreto legislativo n. 18 del 20 gennaio 1948, contenente norme circa la cessazione dell'applicazione del provvedimento ora accennato, perché si è tenuto presente che il disegno di legge in esame ha implicitamente carattere temporaneo e che cesserà di aver vigore non appena verranno emanate le nuove disposizioni di contabilità di Stato che sono tuttora oggetto di elaborazione da parte della citata

Commissione di studio. Contemporaneamente si è anche apportata una modifica, attraverso l'elevazione dei limiti di somma previsti, alle disposizioni amministrativo-contabili dell'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214, per cui anche le somme minime previste dal citato testo unico sono moltiplicate per cinquanta volte.

Per queste ragioni, propongo alla Commissione di approvare il disegno di legge.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione generale.

CORBINO. Dichiaro di essere favorevole allo spirito del disegno di legge. Senonché, vorrei osservare, che le cifre riportate nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato e nel testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, alle quali il disegno di legge si riferisce, risalgono probabilmente (non ne sono sicuro) ad epoca anteriore al 1939. A me pare allora, che questo coefficiente indicato nel disegno di legge in cinquanta volte non sia sufficiente, e che sarebbe meglio introdurre il coefficiente cento. In realtà, noi siamo a sessanta volte il livello del 1939, e a questo rapporto si deve aggiungere la svalutazione avvenuta nel 1934. Siamo quindi a cento volte i prezzi del 1928-29. Noi, onorevoli colleghi, dobbiamo cercare di alleggerire queste forme di controllo che non servono a niente e che non fanno risparmiare nulla allo Stato. Presenterò, quindi, un emendamento perché il coefficiente cinquanta sia portato a cento.

CAVALLARI. Desidererei avere dei chiarimenti e cioè sapere se altri aumenti di coefficiente siano intervenuti dal 1938 in poi, perché se tali aumenti si fossero verificati noi dovremmo tenerne conto.

PRESIDENTE. Il disegno di legge si rapporta ai limiti di somma originari e pertanto il raffronto viene fatto con tali limiti.

CHIOSTERGI. Non posso che essere favorevole alla proposta dell'onorevole Corbino, e osservo che il valore di questi limiti non è aumentato di cento volte, ma supera perfino centocinquanta volte. Basterebbe pensare al rapporto fra il valore delle monete estere e la nostra. Ad esempio, la moneta svizzera è stata svalutata di un terzo, e abbiamo già con essa una differenza di 150 punti. E per questa ragione che io ritengo che la proposta dell'onorevole Corbino possa essere accettata.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Posso consentire solo allo spirito dell'emendamento Corbino. Ma, mi corre l'ob-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

bligo di rilevare se sia opportuno introdurre per la prima volta in questa sede il moltiplicatore cento, quando noi sappiamo che tutte le rivalutazioni che abbiamo operato finora non hanno superato il livello di cinquanta volte. Sarei d'accordo con tale proposta se essa fosse fatta in sede di revisione generale della legge sulla contabilità di Stato, stabilendo l'aumento caso per caso, anche per non dare l'impressione di moltiplicare per cento il rapporto dei valori del 1923. Propongo perciò di approvare il disegno di legge così come è stato presentato e di tenere in considerazione la proposta dell'onorevole Corbino come raccomandazione.

CORBINO. Pur tenendo in buona considerazione le ragioni esposte dall'onorevole rappresentante del Governo, faccio rilevare che approvando il mio emendamento si darà l'impressione che siamo stati guidati non soltanto da un puro e semplice criterio di ordine monetario, ma anche dal desiderio di snellire i controlli. Noi compenseremo l'effetto psicologico negativo nel campo monetario con l'effetto psicologico positivo provocato dalla sollecita definizione delle pratiche. Infatti, i cittadini si sentiranno sollevati e diranno che qualche cosa si è fatto per snellire il complicato meccanismo della burocrazia. Ripeto, che tutto sommato, noi ci potremmo fermare tranquillamente al livello cento.

CHIOSTERGI. Sono d'accordo con l'onorevole Corbino.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Comprendo il significato dell'emendamento Corbino che si riferisce non tanto al campo monetario quanto al desiderio di snellire, il più possibile, in questa materia, la procedura burocratica. Bisognerebbe però che la questione riuscisse chiara non solo ai tecnici, ma anche agli altri...

CAVALLARI. Anche agli statali riuscirà chiara...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. ...anche agli statali riuscirà chiara. L'osservazione dell'onorevole Cavallari, conferma dunque la mia preoccupazione e poiché la riforma della legge sulla contabilità generale dello Stato non può essere troppo lontana, pregherei i colleghi della Commissione di tener fermo per ora il livello cinquanta.

FERRERI, *Relatore*. L'osservazione fatta dall'onorevole Sottosegretario di Stato per il tesoro ci fa rilevare che il disegno di legge in esame non si propone, per la verità, di anticipare in qualche misura, quelle che saranno le nuove disposizioni da attuare attraverso la riforma della legge di contabilità generale

dello Stato. Con questo provvedimento si prendono in considerazione elementi di portata limitata. Bisogna poi tener conto, che ad esempio il testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti risale al 1934, e che esso si applica anche a disposizioni che sono del 1938. Il coefficiente cinquanta, per quanto provvisorio, a mio avviso potrebbe essere giudicato sufficiente.

CORBINO. Non vorrei porre in imbarazzo il rappresentante del Governo su di una questione che noi tutti abbiamo interesse a risolvere in maniera uniforme. Potremmo, comunque, sempre allo scopo di snellire il funzionamento dei servizi, adottare il coefficiente sessanta. Anche con aumento di dieci volte, dal punto di vista burocratico si può giungere ad un certo alleggerimento dei controlli. Allora, io modificherei il mio primo emendamento, e porterei il coefficiente a sessanta, proprio per sottolineare questa volontà della Commissione intesa a giungere ad uno snellimento concreto dei servizi amministrativo-contabili. Propongo pertanto che all'articolo 1, le parole: « sono elevati di cinquanta volte », siano sostituite dalle altre: « sono elevati di sessanta volte ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il Governo aderisce, facendo astrazione da qualsiasi riferimento o significato del rapporto stesso, il quale deve essere inteso soltanto nel senso di snellire la procedura burocratica.

PRESIDENTE. Poiché nessun altro chiede di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale. Passiamo all'esame degli articoli.

Do lettura dell'articolo 1:

« Sono elevati di cinquanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti contabili speciali o in disposizioni correlative e quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

A questo articolo l'onorevole Corbino ha presentato il seguente emendamento, alle parole: « cinquanta volte », sostituire le parole: sessanta volte ».

In tal modo l'articolo 1 verrebbe ad essere così formulato:

« Sono elevati di sessanta volte i limiti originari di somma comunque indicati nella legge e nel regolamento di contabilità generale dello Stato, nelle leggi e nei regolamenti

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

contabili speciali o in disposizioni correlative a quelli stabiliti dall'articolo 18 del testo unico delle leggi sull'ordinamento della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 2:

« Restano salve le disposizioni che prevedono maggiorazioni degli originari limiti di somma in misura superiore a quella indicata nel precedente articolo ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Il disegno di legge sarà votato a scrutinio segreto al termine della seduta.

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane. (2873).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Modifiche ed innovazioni al vigente testo unico sull'ordinamento delle Casse rurali e artigiane ».

Come i colleghi ricorderanno nella precedente seduta del 19 novembre 1952, fu esaurita la discussione generale del presente disegno di legge e la Commissione decise di passare alla discussione degli articoli, affidando al relatore onorevole Arcaini l'incarico di raccogliere gli emendamenti che erano stati presentati e di prepararne eventualmente dei nuovi. Ritengo che tutti i colleghi abbiano ricevuto in anticipo gli emendamenti al disegno di legge in esame.

Passiamo all'articolo 1:

« Al testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane approvato col regio decreto 26 agosto 1937, n. 1706, sono apportate le seguenti modificazioni:

Il primo ed il secondo comma dell'articolo 3 sono sostituiti dai seguenti:

« Le aziende soggette alle disposizioni del presente testo unico devono assumere una delle denominazioni appresso indicate:

a) Cassa rurale di (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

b) Cassa artigiana di (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata;

c) Cassa rurale ed artigiana di (indicazione del comune e della provincia) — Società cooperativa a responsabilità limitata o illimitata.

Queste denominazioni possono essere integrate con espressioni di carattere distintivo previo benestare degli Organi di vigilanza.

Le suddette aziende saranno in appresso indistintamente indicate con la denominazione di « Casse » o di « Casse rurali ed artigiane ».

Le « Casse » già costituite possono proporre agli Organi di vigilanza la nuova denominazione sociale che intendono assumere in relazione a quanto è disposto nel primo comma ».

Non essendo stati presentati emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente.

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere, rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

ARCAINI, *Relatore*. All'articolo 2 vi è il seguente emendamento dell'onorevole Pesenti: al primo comma aggiungere: « nonché le società cooperative agricole e artigiane regolarmente iscritte nel registro prefettizio, che svolgano attività nel comune ».

Dichiaro di essere favorevole all'accogliamento dell'emendamento dell'onorevole Pesenti.

CHIOSTERGI. Mi pare che non possano sorgere discussioni su questo emendamento. Però, se vi fosse opposizione, terrei a prendere la parola perché l'emendamento dell'onorevole Pesenti è della massima importanza.

MANNIRONI. Desidererei proporre un emendamento all'emendamento Pesenti, nel senso che, là dove si dice: « cooperative agricole », direi meglio: « cooperative di produzione e lavoro ». Ciò, affinché possano essere incluse in questa denominazione anche le lat-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

terie sociali, che sono numerosissime nei comuni di montagna.

BARBINA. Ma esse sono cooperative agricole.

MANNIRONI. Gradirei però una maggiore precisazione affinché non sorgano equivoci.

FORESI. Praticamente, nell'organizzazione cooperativa, vi sono due federazioni: quella delle cooperative agricole di lavoro e quella delle cooperative di trasformazione dei prodotti dell'agricoltura. Quindi, si potrebbe chiarire.

ARCAINI, *Relatore*. A me pare che il termine « agricole » sia il più lato possibile.

GHISLANDI. Osservo che le latterie di montagna saranno di fatto delle cooperative, ma nella forma non saranno considerate tali. Quindi occorre stare attenti: domani potrebbe sorgere qualche equivoco nell'interpretazione.

AMENDOLA PIETRO. Non mi pare opportuno precisare troppo, perché nel Mezzogiorno abbiamo molte cooperative agricole, ma ho l'impressione che, andando a guardare in fondo, non rientrano in pieno in questa definizione di cooperative di produzione e lavoro. Per esempio, nelle cooperative fra assegnatari di terre, vi sono poche attività in comune fra i soci; ma comunque sono cooperative.

BARBINA. Sono favorevole all'emendamento dell'onorevole Pesenti, che pone già la garanzia della iscrizione nel registro prefettizio. Quindi, la dizione « cooperative agricole e artigiane regolarmente iscritte nel registro prefettizio » mi pare la più esatta e quella che dà la massima garanzia.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ho sempre saputo che le Casse rurali sono società di persone fisiche, non già enti. Quindi, si verrebbe così a snaturare la figura delle Casse rurali: il che ha importanza circa la tradizione storica e la costituzione sociale della Cassa, ed ha una importanza che può essere assai preoccupante relativamente alla funzione del credito. Infatti, entrando le società cooperative nelle Casse rurali come soci, è evidente che acquisteranno il diritto al credito, e allora non si risponderà più con la persona fisica per quanto riguarda i pagamenti e le responsabilità.

ARCAINI, *Relatore*. Ma si possono sempre chiedere garanzie personali.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Sì, ma avverrà molto facilmente che tali cooperative, divenute socie, avendo bisogno di denaro e avvalendosi della forza del loro numero e delle pressioni che possono esercitare, ottengano somme di denaro anche spro-

porzionate ai loro bisogni. Comunque, mi pare che qui si snaturi completamente la figura della Cassa rurale.

SAGGIN. Chi si occupa come me di Casse rurali, fin da 30 o 40 anni fa, sa che c'è tutta una tradizione non soltanto di carattere storico, ma anche di carattere giuridico, economico e finanziario. La Cassa rurale è un'istituzione, un ente, una società prettamente di persone; tanto è vero che, pur versando una piccolissima quota di capitale sociale, la responsabilità è illimitata.

ARCAINI, *Relatore*. No. Ci sono anche le Casse rurali a responsabilità limitate.

SAGGIN. Le Casse rurali di 30 anni fa, e che in gran parte esistono ancora, erano costituite da individui che rispondevano illimitatamente, trattandosi di società a carattere prettamente personale. Ora, come si fa, anche sotto l'aspetto giuridico, a domandare la responsabilità illimitata a una società cooperativa che a sua volta non è una società a responsabilità illimitata? Infatti, nelle società cooperative (almeno in quelle che conosciamo), i soci non rispondono illimitatamente, bensì rispondono solo per il capitale sociale regolarmente versato o regolarmente sottoscritto.

E allora, una delle due: o partiamo dal principio di trasformare la Cassa rurale, un po' alla volta, da società a responsabilità illimitata in società a responsabilità limitata, e allora ci dobbiamo preoccupare della costituzione di un fondo o capitale sociale che possa giustificare il rischio, e ci dobbiamo anche preoccupare della garanzia, perché quando si faranno operazioni di credito le banche chiederanno la garanzia; oppure, teniamoci sul terreno della tradizione storica e sociale, e allora la cooperativa agricola non potrà mai assolutamente diventare socia di Casse rurali a responsabilità illimitata.

Per queste ragioni, sono contrario alla proposta di emendamento.

ARCAINI, *Relatore*. Forse il collega onorevole Saggin ha dimenticato che in questi 30 anni la storia ha cambiato e che anche i soci delle Casse rurali hanno aperto gli occhi, per cui oggi non si costituiscono più Casse rurali a responsabilità illimitata.

Tant'è che la modifica che abbiamo già approvato all'articolo 1 mette in evidenza sei tipi di casse rurali. Mentre sono d'avviso che il ragionamento portato dall'onorevole Saggin ha molto peso ed è pertinente per quanto riguarda le società a responsabilità illimitata; per le società a responsabilità limitata mi pare che tale ragionamento non

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

valga assolutamente. Si tratta di responsabilità limitate al capitale conferito e alla quota che ogni socio si addossa per poter ulteriormente potenziare il fido della società. E questo, che è consentito ad una persona, è certo consentito anche alle cooperative.

Per quanto riguarda le ragioni esposte dall'onorevole Sottosegretario di Stato, relative alla possibilità che la presenza delle cooperative possa indurre gli amministratori delle casse rurali a debordare dai limiti di fido accordati e accordabili ad ogni singolo associato, mi pare che lo stesso ragionamento varrebbe allora anche per le persone che fanno parte del consiglio stesso delle casse rurali. Per quanto riguarda la forma delle garanzie da dare per le operazioni che si concedono, vi è la forma cambiaria (e sulle cambiali i buoni amministratori non solo domandano la firma dell'ente, ma anche quella delle persone che lo reggono); vi sono le garanzie offerte dalle fidejussioni, dai titoli dello Stato e da pegni su merci. Le garanzie che possono offrire le cooperative sono molto spesso superiori alle garanzie offerte dai singoli. Si tratta, ad ogni modo, di un problema che investe la competenza e l'onestà degli amministratori, i quali possono essere indotti ad uscire dai limiti loro assegnati per qualsiasi motivo, indipendentemente dal fatto di trovarsi di fronte a cooperative. D'altra parte, si deve notare che le cooperative agricole e artigiane si sono venute, in questi ultimi anni, sviluppando. Esse hanno dei rapporti di colleganza molto stretti con le casse rurali.

Pertanto io, precisando che la partecipazione come soci delle cooperative alle Casse rurali è consentita solo se queste sono società a responsabilità limitata, esprimo parere favorevole all'emendamento Pesenti.

SAGGIN. Con la precisazione fatta dall'onorevole Arcaini, accetto anch'io che delle casse rurali a responsabilità limitata possano far parte anche soci di cooperative agricole.

MANNIRONI. Avevo proposto un emendamento all'emendamento Pesenti nel caso che questo fosse approvato. Però, dichiaro che lo propongo solo in via subordinata, perché in via principale sono perfettamente d'accordo con le osservazioni, che mi sembrano giustissime, dell'onorevole Sottosegretario di Stato e dell'onorevole Saggin. A me pare che qui si snaturerebbe totalmente la natura giuridica delle casse rurali. Queste sono associazioni di persone. D'altra parte, faccio rilevare che tutti coloro che sono iscritti nelle cooperative agricole e artigiane, per la definizione introdotta in questa legge hanno diritto di diventare per-

sonalmente soci delle casse rurali. Inoltre è da considerare che se noi introducessimo quell'emendamento, porteremmo uno squilibrio notevole. In sostanza, una cooperativa può anche sottoscrivere soltanto un'azione di 500 lire, per cui numerose altre persone, senza essere soci, verrebbero ad avere dei benefici. Quindi, sarei contrario in linea di principio all'emendamento Pesenti; e, solo in via subordinata, insisterei per la modifica della dizione da lui usata nella definizione delle cooperative.

BARBINA. Propongo un emendamento all'emendamento. Alle parole: « nonché le società cooperative agricole e artigiane », sostituire le altre: « nonché le società cooperative agricole e artigiane a responsabilità limitata ».

GAVA, Sottosegretario di Stato per il Tesoro. Dal punto di vista giuridico la distinzione non occorre. Essa è superata dall'osservazione fatta dall'onorevole Saggin. La società a responsabilità illimitata risponde con il capitale sociale e la legge dispone che il socio della società a responsabilità illimitata deve rispondere anche con tutti i propri averi. Domani, si potrebbe anche aggirare la legge. Alcuni per non rispondere personalmente con i propri averi potrebbero diventar soci delle casse rurali, costituendo una cooperativa che può entrare come socia nella Cassa rurale. Si è sempre saputo che le casse rurali sono società composte di più persone, e che i finanziamenti si fanno ai singoli, basandosi proprio sulla fiducia che ispirano la vita privata, la condotta e le virtù del singolo, che purtroppo non sono le virtù di un ente. Ora, io mi domando: quando una società cooperativa agricola o artigiana entra a far parte come socio di una cassa rurale, a quale scopo vi entra? Per realizzare il credito modesto e normale che si dà ad uno qualsiasi dei soci fisici della cassa rurale, o per realizzare dei crediti molto maggiori, che possono assorbire gran parte delle disponibilità della Cassa e compromettere la consistenza delle medesime? Se si tratta della prima ipotesi, non vedo quale utilità possa aversi dal fatto che le cooperative entrino nelle casse. Se si tratta della seconda ipotesi, cioè di avere un « credito debordante », come ha detto il relatore onorevole Arcaini, io ho la gravissima preoccupazione che questa introduzione non rappresenti il cavallo di Troia ai danni delle Casse rurali.

CAVALLARI. La questione che si sta discutendo non mi sembra affatto che sia di natura giuridica. Se vi è una determinata fisio-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

nomia che fino ad ora possono avere avuta le casse rurali, basta fare una legge diversa. Ora, io non credo che noi si sia tanto tradizionalisti da ritenere che, mentre tutto nel mondo può essere trasformato, un solo punto debba rimanere fisso, cioè il carattere delle casse rurali. L'errore fondamentale del ragionamento di coloro che sono contrari all'emendamento dell'onorevole Pesenti, deriva dal fatto che sembra che le cooperative non abbiano mai fatto operazioni bancarie. Ci si preoccupa delle garanzie che si possono dare nei confronti dei privati. Ma vi sono cooperative che hanno fatto numerosissime e importantissime operazioni bancarie dimostrandosi, il più delle volte, molto più oneste, adempienti e puntuali dei singoli privati. Perché allora vogliamo partire dalla presunzione che la cooperativa come tale debba far sospettare minore diligenza e onestà del privato? Si possono avere tutte le garanzie reali e personali che si vogliono. E allora perché si deve tanto sottolizzare? D'altra parte è sempre da vedere se effettivamente è giusto che le casse rurali siano esclusivamente a base personale. Comunque, a parte il fatto che la questione giuridica non è insormontabile, le cooperative possono benissimo riscuotere la fiducia che riscuotono i privati, e pertanto l'emendamento dell'onorevole Pesenti potrebbe essere accettato.

FORESI. Il problema posto dall'onorevole Pesenti è di grande importanza, perché involge un grosso problema che deve essere risolto, ma non qui, sibbene in una sede più ampia e competente. Questo problema riguarda il credito alla cooperazione. Dal punto di vista ideologico, direi che concedere crediti da parte dei operatori di credito alle cooperative rientrerebbe nell'ordine naturale delle cose. Non voglio smentire gli amici che hanno fatto dei riferimenti storici, ma nel lontano passato abbiamo avuto cooperative che sono state anche soci delle casse rurali. Perché il legislatore, in seguito (non oggi, ma fin dai testi unici precedenti) ha precisato che queste cooperative non possono essere più soci? Per la semplicissima ragione che è pericoloso per il « cavolo stare accanto alla pecora », come si dice in Toscana. Spesso, infatti, queste cooperative sono state una delle cause fondamentali del fallimento e dello scioglimento delle casse rurali. Il che non significa, onorevole Cavallari, che le casse rurali si siano rifiutate di fare credito alle cooperative; ma lo hanno fatto aprendo gli occhi dopo che i loro soci hanno rimesso anche il patrimonio personale; hanno chiesto cioè delle

garanzie agli amministratori e ai soci. Questo credito lo fanno volentieri. Ed io, che sono capo indegnissimo delle cooperative italiane, ho emanato moltissime circolari per invogliarle ad investire il denaro nelle cooperative purché si prendano precise garanzie, secondo il sistema che ho accennato e non — per l'amor di Dio! — facendole socie delle Casse rurali!

Questo progetto è stato studiato fin da tre anni fa in sede di categoria. Ricordo che io, che ho sempre molto amato la cooperazione, anche senza esserne allora il capo, ebbi a dire una volta: perché non si fa? Ma fui investito e travolto da uomini autorevoli come Gargiullo, Masili Libelli e Cammarata. Questo dimostra quanto sia grande la forza di coloro che si oppongono all'accettazione dell'emendamento del valoroso collega onorevole Pesenti. Prego pertanto la Commissione di respingerlo.

PRESIDENTE. Dobbiamo mettere in votazione l'emendamento Pesenti.

TROISI. Dichiaro che voterò contro l'emendamento Pesenti, perché ho il convincimento che la funzione delle casse rurali consista nella distribuzione capillare del credito.

SAGGIN. Anch'io voterò contro.

PRESIDENTE. Onorevole Mannironi, ella mantiene il suo emendamento?

MANNIRONI. Nel dichiarare che voterò contro l'emendamento Pesenti, per le ragioni già dette, annunzio di ritirare anche il mio emendamento perché, anche nell'ipotesi in cui l'emendamento Pesenti fosse approvato, mi tranquillizzano le spiegazioni date in questa sede sulla portata della dizione usata a proposito di cooperative agricole che comprenderanno anche le latterie sociali.

BARBINA. Anch'io ritiro l'emendamento che ho presentato.

CAVALLARI. Dichiaro che io e i colleghi della mia parte politica voteremo a favore dell'emendamento Pesenti.

PRESIDENTE. Procediamo alla votazione dell'articolo per divisione: pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente ».

(E approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Pongo in votazione l'emendamento dell'onorevole Pesenti:

« nonché le cooperative agricole o artigiane regolarmente iscritte nel registro prefettizio, che svolgono attività nel comune ».

(È approvato).

Pongo in votazione il secondo comma dell'articolo 2:

« I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 2 viene ad essere così formulato:

« Il primo comma dell'articolo 4 è sostituito dai seguenti:

« Possono assumere la qualità di soci delle « Casse » le persone fisiche che siano agricoltori o artigiani e risiedano nel comune oppure vi abbiano notevoli interessi patrimoniali di carattere permanente nonché le società cooperative agricole o artigiane regolarmente iscritte nel registro prefettizio che svolgano attività nel comune.

I soci delle aziende che assumono la denominazione di « Cassa rurale » o di « Cassa artigiana » devono essere rispettivamente, in prevalenza, agricoltori o artigiani ».

Passiamo all'articolo 3:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere azioni o quote per un importo superiore alle lire 250 mila.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società ».

ARCAINI, *Relatore*. Questo articolo riguarda la quota di capitale consentita ai soci, e modifica l'articolo 5 del testo unico.

Al testo ministeriale è stato presentato un emendamento dall'onorevole Mannironi, tendente a portare a 500 mila lire il limite delle quote dei singoli, che nel testo governativo (terzo comma) è stabilito in 250 mila lire. In altre parole, l'onorevole Mannironi sarebbe di avviso che ogni socio potesse acquisire azioni o quote fino a 500 mila lire nelle cooperative a responsabilità limitata.

Su questo emendamento, esprimo parere contrario, trattandosi appunto di cooperative. Infatti, per disposizione legislativa, è stabilito che il capitale massimo consentito ad ogni socio di cooperativa sia di 250 mila lire. Quindi, non vedo perché per le Casse rurali si debba arrivare a 500 mila lire. Così facendo, metteremmo i soci delle Casse rurali nelle stesse condizioni dei soci delle banche popolari, per le quali è stato consentito l'aumento delle quote capitale fino a 500 mila lire.

CHIARAMELLO. Io propongo un emendamento al secondo comma dell'articolo 3, nel senso che la quota capitale sia almeno di 10 mila lire. In altre parole, propongo di togliere quel minimo di 500 lire, che mi sembra troppo esiguo, ed eleverei lo stesso minimo a 10 mila lire, che non corrispondono ancora a quella famosa « una lira » di cinquant'anni fa. Altrimenti, le Casse rurali si gonfierebbero artificiosamente di soci. Portando, invece, la quota capitale a non meno di 10 mila lire, si elimina questo inconveniente.

SAGGIN. Prima di passare all'esame dell'emendamento dell'onorevole Mannironi, bisogna puntualizzare le due fisionomie di queste benedette Casse rurali, perché, ammesso il principio delle Casse rurali a garanzia illimitata accanto a quelle a garanzia limitata, occorre che noi ci occupiamo della base sostanziale che deve dar vita economica e finanziaria a questi due distinti enti, perché la diversa fisionomia giuridica implica una composizione differente del capitale sociale.

Infatti, nelle Casse rurali a garanzia illimitata, non vi è alcuna necessità della costituzione del capitale, perché la garanzia, in questo caso, è data, oltre che dall'onestà, dal patrimonio di ogni singolo socio.

Invece, nelle Casse rurali a garanzia limitata, il capitale sociale ha un altro carattere. Lo stesso onorevole Chiaramello propone di aumentare la quota capitale, per evitare artificiosi aumenti nel numero dei soci. In questo tipo di società, il capitale deve essere tale da garantire le operazioni che si compiono.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Stante questa differenziazione fra i due tipi di società, è evidente come non si possa parlare di uno stesso problema, per ciò che riguarda le quote sociali. In altre parole, bisognerebbe esaminare prima l'articolo 4, che parla del capitale sociale e poi l'articolo 3, che parla delle quote sociali.

CHIOSTERGI. Quanto ha detto l'onorevole relatore circa il limite massimo delle quote sociali delle cooperative, è perfettamente esatto: effettivamente, la legge limita a 250 mila lire il massimo delle quote sociali per le cooperative.

Sono però di avviso che, anche per le cooperative in generale, questo limite debba essere, quanto meno, raddoppiato, stante l'avvenuta svalutazione. Potremmo cominciare a far questo per il caso in esame: sarebbe un primo passo che compiamo verso questa rivalutazione, auspicando che l'aumento sia generalizzato.

Per ciò che riguarda il limite minimo, sono d'accordo con l'onorevole Chiaramello, sempre che si tratti di organizzazioni a responsabilità limitata, perché se si trattasse di organizzazioni a responsabilità illimitata, basterebbe la quota di una lira.

Per ciò che concerne le osservazioni fatte dall'onorevole Saggin, vorrei che arrivasse alle sue conclusioni, non trattandosi soltanto di posporre gli articoli 3 e 4, ma di studiare nuovamente a fondo la questione. Allora ciò sarebbe voler rinviare. Se vogliamo arrivare ad una conclusione diversa, dobbiamo accettare gli emendamenti che ci sono stati proposti.

BARBINA. Bisognerebbe distinguere fra capitale di società a responsabilità illimitata e capitale di società a responsabilità limitata; questa è la questione che è stata sollevata.

Faccio osservare che nel testo della legge vi è questa latitudine da lire 500 a lire 10 mila. Per cui la Banca d'Italia deve dare la sua approvazione entro tali limiti, a seconda che si tratti di società a responsabilità illimitata (quote minime) o a responsabilità limitata (quote massime).

Inoltre bisogna tener presente che i soci delle società a responsabilità limitata hanno una responsabilità dieci volte la quota sottoscritta. Perciò, se stabiliamo un capitale di 250 mila lire, si impegna il socio per due milioni e mezzo, ciò che mi sembra un capitale discreto. Chiedendo un capitale di 500 mila lire, significa impedire che si costituiscano queste Casse rurali.

Io chiedo che vengano respinti tutti gli emendamenti e che si approvi il testo del disegno di legge così come è stato presentato.

FERRERI. Riprendendo le osservazioni fatte dall'onorevole Saggin mi pare che gli articoli 3 e 4 del disegno di legge originario debbano essere aggiornati dopo che abbiamo approvato l'articolo aggiuntivo al primo comma dell'articolo 2.

Nel disegno di legge originario si faceva il caso in cui il socio fosse soltanto una persona fisica, ma adesso diventano soci anche degli enti giuridici, cioè le società cooperative agricole o artigiane. Rilevo inoltre che nel testo del comma aggiuntivo si parla di società cooperative agricole o artigiane che svolgono una attività nel comune; per cui potendosi verificare il fatto che una tale società svolga la sua attività in più comuni in ognuno dei quali vi sia una Cassa rurale, quella società cooperativa avrà diritto di trovare ingresso in più Casse rurali.

Il citato comma aggiuntivo crea un tale perturbamento nella visione generale del disegno di legge circa i soci delle Casse rurali che gli articoli 3 e 4 dovranno tener conto della situazione che si è creata.

Non afferro bene la differenza che si fa, ai fini della garanzia che i soci di queste Casse rurali dovrebbero fornire alla società, quando, parlando delle società cooperative, si vuol distinguere quelle a responsabilità limitata da quelle a responsabilità illimitata. Ciò perché trattandosi di società a garanzia limitata i soci hanno rischi patrimoniali contenuti in limiti precisi che sono noti in anticipo; trattandosi invece di società a garanzia illimitata, prima che il socio intervenga a sanare il *deficit* della Cassa rurale, bisognerà procedere alla esclusione della cooperativa che a sua volta dovrà escutere tutti i soci a garanzia illimitata. Quindi, in linea pratica, mi sembra che tale differenza sia assai mediata e remota.

Di fronte all'approvazione del comma aggiuntivo, mi domando se non sia il caso di rinviare l'esame degli articoli 3 e 4 affinché siano formulati tenendo conto di ciò che è stato approvato.

SAGGIN. Mi associo alla proposta di rinvio dell'onorevole Ferreri.

PRESIDENTE. Faccio presente che all'articolo 5 della legge precedente vi sono due limiti, quello di lire 100 e quello di lire 30 mila per le Casse rurali.

Ho fatto questo richiamo per vedere se non sia il caso di tener conto del mutato valore

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

della moneta e di fare un adeguamento monetario. Mi sembra che questo potrebbe essere un criterio da adottarsi.

BARBINA. Con lire 30 mila non si è mai riusciti a costituire nessuna Cassa rurale. Per questo si è arrivati ad un adeguamento diverso.

ARCAINI, Relatore. All'onorevole Chiaramello che propone il limite minimo della quota di capitale a lire 10.000, faccio osservare che con questo sistema si verrebbe a ridurre il numero dei soci, mentre la cassa rurale ha la funzione di raccoglierne il maggior numero. Sono d'accordo che la quota di lire 100 sia troppo bassa, però non vedo come per le casse rurali si possa richiedere una quota di almeno lire 10.000, dato che, per tutte le altre società a responsabilità le quote partono da un minimo di lire 100. Non comprendo la ragione per cui le casse rurali si debbano porre in una condizione peggiore.

CHIARAMELLO. Sotto al substrato economico, vi è una questione morale per la cooperazione. È possibile che per le cooperative edilizie accada che i soci pretendano l'alloggio versando 1000 lire di capitale? Cosa si ottiene con questo fatto? Che in determinati casi il Consiglio di amministrazione per non lasciarsi sfuggire il dominio di una Cassa rurale inflazioni di qualche centinaio il numero dei soci con pochi biglietti da mille! Abbiamo delle esperienze in proposito.

ARCAINI, Relatore. Mi esprimo sfavorevolmente alla proposta dell'onorevole Chiaramello per attenermi al testo governativo.

L'onorevole Saggini ha fatto una interessante illustrazione dei caratteri delle Casse rurali. Devo dire che tutte queste cose, in fondo; sono largamente acquisite alla conoscenza dei commissari. In fondo si tratta di modificare il testo già in vigore nel 1937, dove la duplice figura della Cassa rurale costituita in cooperativa a responsabilità limitata o illimitata è ben delineata e chiarita. Mi pare perciò che non vi sia alcuna necessità di approfondire questo argomento.

Il voler dire che si dovrebbe in questa sede indicare una cifra di quota minima per le Casse rurali a responsabilità illimitata e di quota minima e massima per quelle a responsabilità limitata, mi sembrerebbe voler porre troppi vincoli nel regolare questa materia. Secondo me è bene mettere dei limiti minimi e massimi entro i quali, a seconda delle Casse che dovranno essere costituite e sotto la vigilanza della Banca d'Italia la quale deve approvare i singoli statuti, le cifre potranno es-

sere determinate. Ringrazio l'onorevole Chiostergi che si è manifestato d'accordo circa la cifra delle 250.000 lire, pur esprimendo il voto che nella modifica di tutta la legislazione riguardante le cooperative si possa elevare questa cifra.

All'onorevole Ferreri, il quale ha avanzato una proposta di rinvio, credo di poter rispondere che le sue preoccupazioni sono eccessive. Votando l'emendamento Pesenti all'articolo 2, si è voluta creare una possibilità di collaborazione maggiore fra le cooperative agricole artigiane e le Casse rurali. Qui vale molto il criterio degli amministratori. Noi sappiamo che Casse rurali anche con modeste possibilità, ma ben amministrate, hanno assolto bene al loro compito, mentre altre Casse rurali, con forti capitali, ma male amministrate, sono cadute. Noi sappiamo d'altronde che c'è tutta una vigilanza, anche da parte degli enti ausiliari.

Sarei quindi d'avviso di approvare il testo di questo articolo senza modificazioni.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Vorrei domandare all'onorevole relatore che cosa egli pensi circa l'eccezione sollevata dall'onorevole Ferreri relativamente all'inconveniente che una cooperativa si possa iscrivere a più Casse rurali contemporaneamente. Desidero cioè domandare all'onorevole Arcaini — poiché parecchi di noi abbiamo intravisto questo pericolo — se egli non ritenga che si possa precisare che gli interessati non possono iscriversi se non nel comune in cui hanno la propria sede, cioè non possono iscriversi in più di una Cassa rurale.

ARCAINI, Relatore. Non ho difficoltà ad accedere a questo criterio: possiamo fare un emendamento aggiuntivo nel senso indicato dall'onorevole Sottosegretario di Stato.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Dicendo cioè che debbono iscriversi alla Cassa sociale in cui hanno la sede sociale.

FORESI. In questo modo ci sarebbe una preclusione ed io sono contrario a questo emendamento. Non ci sarebbe invece preclusione, ed io sarei favorevole, dopo che purtroppo la decisione sia presa, se limitassimo la iscrizione a socio di una cooperativa agricola ad una sola Cassa sociale.

ARCAINI, Relatore. È proprio questo, onorevole Foresi, il testo che noi vogliamo aggiungere.

PRESIDENTE. Passiamo allora alla votazione dell'articolo 3 per divisione.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Pongo in votazione il primo comma dell'articolo 3 che ritengo opportuno di rileggere:

« Il primo e il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata ».

(È approvato).

Al comma successivo, c'è l'emendamento dell'onorevole Chiaramello, inteso alla soppressione delle parole: « a lire 500 né superiore », inteso cioè a stabilire che il valore nominale dell'azione non possa essere inferiore alle 10.000 lire.

Vi insiste, onorevole Chiaramello?

CHIARAMELLO. Vi insisto, onorevole Presidente.

PRESIDENTE. Pongo allora in votazione il comma con l'emendamento dell'onorevole Chiaramello:

« Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 10.000 ».

(Non è approvato).

Pongo allora in votazione il secondo comma dell'articolo 3 nel testo ministeriale che ora rileggo:

« Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 10.000 ».

(È approvato).

Passiamo al terzo comma dell'articolo 3:

« Nessun socio può sottoscrivere azioni o quote per un importo superiore alle lire 250.000 ».

Vi è a questo comma l'emendamento Manironi per elevare la cifra da lire 250.000 a lire 500.000. Dato però che l'onorevole Manironi non è presente, se nessuno dei colleghi fa proprio l'emendamento, questo si intende ritirato. Pongo pertanto in votazione il testo di cui ho dato ora lettura.

(È approvato).

Passiamo ai commi successivi dell'articolo cui do nuovamente lettura:

« Ognuno di detti soci deve versare al momento della sua iscrizione almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più d'una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società ».

ARCAINI, *Relatore*. Al primo dei commi ora letti si inserirebbe un mio emendamento: anziché dire « almeno metà del capitale sottoscritto », vorrei si dicesse: « almeno i tre decimi del capitale sottoscritto ». Poiché tuttavia mi pare che i colleghi non siano d'accordo, non vi insisto.

PRESIDENTE. Pongo pertanto in votazione gli ultimi tre commi dell'articolo 3, testé letti.

(Sono approvati).

A questo punto il relatore onorevole Arcaini propone di aggiungere il seguente comma: « Le società cooperative agricole e artigiane non possono essere socie in più d'una Cassa ».

Pongo in votazione questo comma aggiuntivo.

(È approvato).

Pertanto l'articolo 3 verrebbe ad essere così definitivamente formulato:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 5 sono sostituiti dai seguenti:

« I soci sono tenuti alla sottoscrizione di almeno una azione nel caso di società a responsabilità limitata, ovvero di una quota di partecipazione al capitale sociale nel caso di società a responsabilità illimitata.

Il valore nominale dell'azione o della quota è stabilito dall'atto costitutivo e dallo statuto e, in ogni caso, non può essere inferiore a lire 500 né superiore a lire 10.000.

Nessun socio può sottoscrivere azioni o quote per un importo superiore alle lire 250.000.

Ognuno di detti soci deve versare, al momento della sua iscrizione, almeno metà del capitale sottoscritto.

Ciascun socio ha un solo voto e non può avere più di una delega.

La delega ad esercitare il voto non può essere conferita né agli amministratori né ai dipendenti della società.

Le Società cooperative agricole e artigiane non possono essere socie in più di una Cassa ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Passiamo all'articolo 4:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 250.000 ».

SAGGIN. La somma di lire 250.000 per la costituzione di una cassa a responsabilità limitata mi sembra molto esigua e non dà alla cassa stessa la possibilità di esplicare alcuna attività sociale. Io non voglio suggerire la cifra che dovrebbe essere sostituita a quella del testo ministeriale: propongo però che essa sia elevata. Mentre insomma trovo che le 250.000 lire siano una cifra che può andare bene per le società a responsabilità illimitata, la trovo troppo tenue per quelle a responsabilità limitata.

PRESIDENTE. Onorevole Saggin, vi è a questo riguardo una proposta dell'onorevole relatore che propone di elevare tale somma a mezzo milione.

SAGGIN. È ancora poco: proporrei un milione.

PRESIDENTE. Non so se sia il caso di introdurre questo concetto distintivo, giacché la distinzione ha ragione di essere soltanto quando la qualità dei soci lo consenta.

FORESI. Il nostro storico vivente delle casse rurali — lo dico senza ironia — dovrebbe ricordarmi una cosa, che noi abbiamo cioè avuto casse rurali che sono sorte con 50 lire di capitale (vedi, ad esempio, Carate Brianza; vedi, ad esempio, San Cataldo) ed oggi hanno una riserva di centinaia di milioni. Il problema dunque non si risolve con le proposte distinzioni; o si hanno i mezzi e si fa credito (vi sono anche casse di puro risparmio che non fanno credito a nessuno) o non si hanno i mezzi ed è inutile allora che queste casse sussistano.

Non poniamo quindi limiti alla Divina Provvidenza. Chi ha esperienza sa che sono sorte praticamente casse con due, tre milioni di capitale. Ma noi abbiamo paesi che non solo per ragioni morali, che pur valgono molto, ma proprio per ragioni economiche, non trovano due o tre milioni. Questa è la situazione. Noi abbiamo quindi fiducia nello sviluppo delle Casse, indipendentemente dal capitale inizialmente versato; riportandoci all'esperienza del passato, affermo che si son viste sorgere casse con un capitale limitato e il loro sviluppo è stato proprio in ragione inversa al capitale versato e si sono invece viste perire altre Casse in ragione diretta del capitale versato.

L'onorevole Barbina è pratico come me e più di me di queste cose; egli sa che in questo modo noi non riusciremo a costituire le casse rurali. La realtà è questa.

Quindi, spero e credo che voi lascerete stare la legge così come è. Lieto che avete approvato *in toto* l'articolo 3, più lieto ancora se approverete *in toto* l'articolo 4.

SAGGIN. Non insisto.

PRESIDENTE. Vi è da esaminare l'emendamento Arcaini.

BARBINA. Dichiaro di votare contro l'emendamento perché in pratica con la garanzia decuplicata si domandano cinque milioni di capitale per costituire una Cassa rurale. Nemmeno per una banca popolare si chiedono tante garanzie.

PRESIDENTE. Allora pongo in votazione l'emendamento Arcaini il quale propone di sostituire le parole: « alle lire 250.000 », con le altre: « alle lire 500.000 ».

(È approvato).

Pertanto l'articolo 4 viene ad essere così formulato:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Il capitale delle « Casse » di nuova costituzione deve essere costituito in denaro e per somma non inferiore alle lire 500.000 ».

Passiamo all'articolo 5:

« L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse », oltre alla produzione dei bilanci annuali nei termini stabiliti, devono alla fine di ogni esercizio presentare alla Cancelleria del tribunale, nella cui giurisdizione è stabilita la sede della Società, due elenchi dei soci entrati e usciti durante l'esercizio, contenenti l'indicazione del loro nome, cognome e domicilio, sottoscritti dal presidente del Consiglio di amministrazione o da chi per lui e da uno dei sindaci, nonché due elenchi degli amministratori e sindaci in carica.

Uno di tali elenchi, vistato dal cancelliere, è conservato dalla Società e tenuto a disposizione dei soci.

Le « Casse » debbono inviare agli Organi di vigilanza tutti i documenti, atti e notizie che verranno loro richiesti ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Do lettura dell'articolo 6:

« Il primo ed il secondo comma dell'articolo 13 sono sostituiti con i seguenti:

« Il Collegio sindacale costituito presso ogni « Cassa » è composto di tre sindaci effettivi e di due supplenti, nominati dall'assemblea dei soci, che ne designerà il presidente.

I sindaci già nominati dagli Organi di vigilanza, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge, conserveranno tale ufficio fino alla nomina dei loro successori e comunque fino all'approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio al quale hanno partecipato ».

FORESI. A questo punto desidero portare l'espressione dell'animo grato della categoria che ho l'onore di presiedere per questa prova di liberalità che il Governo ha dato nel sopprimere i sindaci di nomina governativa, e questo non tanto per il doloroso ricorso di alcuni di essi che si fecero *longa manus* di politica faziosa, esponendo spesso le Casse a ricatti vessatori o anche al fallimento, ma perché la libertà è una delle garanzie fondamentali e la molla più viva per la esistenza della cooperazione.

Ho il dovere di dire però che anche nel passato alcuni sindaci governativi sono riusciti a rispettare tale libertà e si sono resi benemeriti delle istituzioni, e per tutti cito Carlo Valtorta, sindaco governativo della bella Cassa rurale in Carate Brianza.

Quindi, ringrazio il Governo e tengo ad assicurare gli onorevoli colleghi di questa Commissione che nella riconfermata libertà offro le massime garanzie morali perché le Casse rurali non ne abuseranno, ma si impegneranno sempre più e sempre meglio a farsi onore, sotto la vigilanza premurosa del mio Ente nazionale.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ringrazio l'onorevole Foresi delle belle parole che ha avuto per il Governo.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo dianzi letto.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 7:

« All'articolo 14 è aggiunto il seguente comma:

« Esse possono anche rilasciare libretti di piccolo risparmio speciale nominativi, alle condizioni di favore previste dalle vigenti disposizioni per determinate categorie di risparmiatori ».

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(*E approvato*).

Passiamo all'articolo 8:

« All'articolo 15 è aggiunto il seguente comma:

« Nelle « Casse » costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido non potrà eccedere — salvo deroga da consentire caso per caso dagli organi di vigilanza — il quinto del patrimonio; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

ARCAINI, *Relatore*. Bisogna distinguere il fido che è accordato o accordabile alle Casse rurali a responsabilità illimitata da quelle a responsabilità limitata, armonizzando la modificazione che è proposta nell'articolo 8 del disegno di legge in esame con la dizione che era già nell'articolo 15 del testo unico.

« Il quarto comma dell'articolo 15 è modificato nel modo seguente:

« L'Assemblea dei soci delle Casse a responsabilità illimitata », ecc, e al comma aggiuntivo dello stesso articolo 15 dopo le parole: « il fido », aggiungere le altre: « ad uno stesso obbligato ».

PRESIDENTE. Pongo in votazione tali modificazioni.

(*Sono approvate*).

Cosicché l'articolo 8 verrebbe ad essere così formulato:

« Il quarto comma dell'articolo 15 è sostituito dal seguente:

« L'Assemblea dei soci delle Casse a responsabilità illimitata è tenuta a determinare ogni anno il massimo del fido che la Società può concedere ad uno stesso obbligato. A tale effetto, le esposizioni dirette si sommano con quelle indirette. Non sono comprese nel limite predetto le operazioni o le quote di esse assistite da garanzie reali ».

Allo stesso articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

« Nelle « Casse » costituite nella forma di società a responsabilità limitata il fido ad uno stesso obbligato non potrà eccedere — salvo deroga da consentire caso per caso dagli Organi di vigilanza — il quinto del patrimonio; a tal uopo quest'ultimo deve essere calcolato in base al capitale maggiorato del multiplo di garanzia più le riserve ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Passiamo all'articolo 9:

« L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse » vengono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287 ».

ARCAINI, *Relatore*. Mi dispiace di dovermi ripetere. Nella relazione che ebbi l'onore di fare in sede di discussione generale, avvertii come nell'articolo 16 del testo unico si riconosceva una facoltà che doveva volta a volta essere autorizzata da parte degli organi di vigilanza.

Con l'articolo 9, così come è stato dettato nel disegno di legge, si verrebbero ad autorizzare le Casse rurali ad operare il credito agrario di esercizio e di miglioramento in forza della stessa legge. Quindi senza altra autorizzazione. Io ho creduto di dover distinguere le operazioni di credito di esercizio dalle operazioni di credito agrario di miglioramento nel senso che le Casse rurali e le Casse rurali artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio, mentre per le operazioni di credito agrario di miglioramento devono essere di volta in volta autorizzate dagli organi di vigilanza. Secondo il suggerimento che è venuto dalla Commissione permanente dell'agricoltura aggiungerei di facultizzare le Casse rurali ad eseguire le operazioni di credito di rotazione previste dalla legge del 25 luglio 1952, n. 949, e dalle operazioni di credito contemplate dalla legge pure del 25 luglio 1952, n. 991. Sarà compito del Ministero dell'agricoltura di esaminare se ritenga opportuno di accordare l'esercizio del credito di rotazione alle Casse rurali.

Pertanto, al testo dell'articolo 9 verrebbe sostituito il seguente:

« L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le Casse rurali e le Casse rurali e artigiane sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, e modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, nonché le operazioni di credito contemplate dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991, e 25 luglio 1952, n. 949 ».

COSTA. Siccome sono citati due decreti-legge e di questi per uno solo si indica la legge di conversione, pregherei il relatore di indicare la legge di conversione anche del secondo decreto.

ARCAINI, *Relatore*. È giusto; ringrazio l'onorevole Costa del suggerimento.

FORESI. Sul credito agrario di miglioramento non posso che essere d'accordo con l'onorevole Arcaini. Se ciò sembra mettere inceppi alla Cassa rurale, in sostanza non induce questa in tentazione, a fare passi falsi. Ed io come deputato ed organizzatore delle Casse rurali ho il dovere di non indurre in tentazione le mie protette e rappresentate.

Richiamo però la Commissione, per il credito di esercizio, alla necessità di concedere alle Casse i benefici previsti dal primo comma dell'articolo 13 e dell'articolo 21 della legge sull'ordinamento del credito agrario.

Ringrazio il collega onorevole Arcaini di aver rilevato l'opportunità che attraverso le casse rurali si faccia luogo all'estensione capillare del credito agrario previsto dal piano Fanfani di rotazione (legge n. 949, del 1952). Prego, pertanto i colleghi, di votare integralmente l'emendamento, in modo che queste Casse rurali possano essere autorizzate *ope legis*.

ARCAINI, *Relatore*. No, onorevole Foresi. Altrimenti modificheremmo la legge del 1952.

FORESI. Ma il Governo secondo il mio emendamento non ha un obbligo, sibbene è stimolato a valersi anche delle Casse rurali per fare le operazioni previste dal fondo di rotazione.

ARCAINI, *Relatore*. Se si dovesse accogliere il rilievo dell'onorevole Foresi, si verrebbe a modificare la legge di rotazione...

FORESI. Ma, non viene modificata. Ripeto, il Governo non è obbligato a fare questa concessione e la legge del 1952 nulla dice a questo riguardo...

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma, sono già state fatte le convenzioni relative...

FORESI. Io ho seguito la cosa passo per passo, e anzi è in mie mani una lettera con la quale il Ministro dell'agricoltura mi dà atto del suo buon volere a valersi per l'avvenire delle Casse rurali a compiere le operazioni di cui alla citata legge.

ARCAINI, *Relatore*. In sostanza, io non sono contrario al conseguimento di questo diritto, che è una aspirazione profonda e anche una necessità delle casse rurali. Sono soltanto perplesso sulla forma dell'emendamento che deve essere adottato. A questo punto, vorrei

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

che mi venisse in soccorso la saggezza giuridica del nostro Presidente, in quanto temo che non sia questa la sede per modificare il principio affermato nella legge 25 luglio 1952, n. 949. Perché, come l'onorevole Foresi ha ricordato, è solo riconosciuta al ministro la facoltà di accordare la delega per l'esercizio di questo credito a singoli istituti senza indicare le casse rurali. Il ministro nel suo potere discrezionale può determinare quali istituti e quali banche possano esercitare questo credito. Se noi qui includiamo il diritto per le classi rurali ad esercitare queste operazioni, in altri termini noi autorizziamo queste casse a spendere denaro che lo Stato deve affidare...

FORESI. Già è stato affidato questo denaro.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. I rilievi fatti dall'onorevole Arcaini, dal punto di vista giuridico mi sembrano esatti. Perché in fin dei conti il principio affermato dalla legge 25 luglio 1952, n. 949, è quello di delegare al potere esecutivo in sede amministrativa, la scelta di determinati istituti per autorizzarli a compiere operazioni di credito agrario, attraverso appunto il fondo di rotazione. Questo è il criterio affermato. Si dice che il Ministro possa affidare anche alle casse rurali l'esercizio di dette operazioni, però, se si accettasse la dizione dell'onorevole Foresi, si verrebbe a stabilire *ope legis* questa autorizzazione che il ministro deve dare. E, ciò, a me pare una invasione del potere legislativo nel settore di azione del potere esecutivo, e non sarebbe cosa opportuna. A me pare, che la formula proposta dall'onorevole Arcaini sia giuridicamente la più indicata e venga incontro alle esigenze che l'onorevole Foresi ha prospettato. Vorrei, poi, avere qualche chiarimento sull'accenno formulato dall'onorevole Foresi circa alcune esenzioni fiscali godute dalle casse rurali per dette operazioni.

BARBINA. Vorrei fare osservare agli onorevoli colleghi, che il testo ministeriale del disegno di legge in esame all'articolo 9 dice: « e pertanto sono comprese fra gli istituti di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, ecc. », e a me pare che questa citazione sia assai importante, perché agli effetti fiscali questi istituti indicati nel primo comma dell'articolo 13 hanno determinate esenzioni nei confronti dell'imposta di ricchezza mobile. Bisogna però che sia precisato « articolo 13 primo comma » come indicato all'articolo 21 della legge stessa altrimenti le casse rurali restano escluse da tali esenzioni anche se esercitano il credito agrario.

Ecco perché io proporrei che rimanesse inalterato il testo governativo all'articolo 9 e cioè rimanessero le parole: « e pertanto sono comprese fra gli istituti di cui all'articolo 13 del regio decreto-legge... », precisando però: « primo comma ».

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Io proporrei di lasciare intatto l'emendamento Arcaini fino al numero 949 e aggiungerei poi un altro comma, e cioè: « Le casse rurali sono comprese fra gli istituti, ecc. ».

FORESI. Proporrei di togliere dall'emendamento Arcaini, la frase: « Nonché le operazioni di credito contemplate dalle leggi 25 luglio 1952, n. 991, e 25 luglio 1952, n. 949 », perché se per quest'anno l'autorizzazione dell'organo di vigilanza non c'è stata, non vedo il perché la si debba prevedere esplicitamente nella legge.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. A me pare, invece che sia opportuno inserire nella legge la facoltà che ha il ministro di considerare le casse...

FORESI. Ripeto, quest'anno non c'è stato bisogno dell'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma ne rafforzerebbe la posizione...

ARCAINI, *Relatore*. Onorevole Foresi, crede che tale autorizzazione sia avvenuta da parte del Ministro dell'agricoltura senza prima aver sentito il parere del Ministro del tesoro e dell'organo di vigilanza?

FORESI. Certamente. Ed io posso assicurarle ciò dopo aver seguito ora per ora la questione. Quando il Ministro ha autorizzato le casse rurali a compiere le suddette operazioni, non mi pare che vi sia poi bisogno dell'autorizzazione dell'organo di vigilanza.

ARCAINI, *Relatore*. Poiché è lo Stato che dispone di fondi per questi scopi, a me pare che non possa essere dato ai singoli il diritto di...

FORESI. Ma le casse rurali sono autorizzate a fare tali operazioni?

ARCAINI, *Relatore*. Noi diciamo: possono essere autorizzate.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Lo Stato, onorevoli colleghi, ad un certo momento ha stabilito che determinati fondi siano destinati al credito agrario di miglioramento prendendo come mezzi di distribuzione determinati istituti adibiti appunto al credito di miglioramento agrario. Può darsi che lo Stato possa riconoscere la idoneità a compiere le accennate operazioni anche alle casse rurali. Qui, legislativamente, si risolve

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

e si dice che le casse rurali possono essere senz'altro scelte dai ministri competenti.

FORESI. È quello che dico io.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Quindi, rafforza.

MANNIRONI. Mi dichiaro perfettamente d'accordo col collega onorevole Foresi e ritengo che abbia ragione di insistere nella sua proposta. Le preoccupazioni manifestate dal Sottosegretario di Stato mi sembrano eccessive. Se siete d'accordo che le casse rurali possano essere autorizzate a beneficiare delle provvidenze della citata legge n. 949, quando si dice fin da ora nella legge, che le casse rurali possono essere autorizzate o sono autorizzate a compiere le operazioni di credito contemplate nella legge del 25 luglio 1952, non modificate queste ultime leggi perché l'autorizzazione che è oggi concessa alle casse rurali, è subordinata al diritto e alla facoltà del Ministero di assegnare i fondi. Quindi, includendo oggi senz'altro nella legge l'autorizzazione, si elimina il grosso inconveniente che può verificarsi dal fatto che si debba volta per volta chiedere agli organi di vigilanza tale autorizzazione, la quale non sarebbe più necessaria quando fosse una volta tanto concessa dalla legge.

SCHIRATTI. A me pare che si debba distinguere fra legittima aspettativa e diritto. Dare alle « Casse » la legittima aspettativa o la possibilità di avere il mutuo significa preconstituire in loro favore un diritto di pretendere; significa cioè dare alle « Casse » un beneficio superiore a quello di qualsiasi altro istituto di credito. Mi pare che così si vincoli in modo obbligatorio l'organo amministrativo a dare; cioè non vogliamo che l'organo amministrativo possa dare alle « Casse » la parità di trattamento agli altri istituti.

MANNIRONI. Si vorrebbe evitare il fastidio di chiedere volta per volta l'autorizzazione.

FORESI. Lungi da me il pensiero di preconstituire un diritto. È invece vivissimo in noi il desiderio e, direi, l'obbligo morale di non far sorgere difficoltà. Se diciamo che le « Casse » « possono essere autorizzate » a fare tali operazioni, non diamo un diritto. Sono autorizzate se chi esercita questo diritto dà loro i mezzi per potere operare. Ciò non è un correttivo della legge!

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Ma appunto per questo bisogna mantenere immutata la dizione proposta dal relatore onorevole Arcaini. Quando diciamo che un istituto è autorizzato a compiere una deter-

minata operazione, presupponiamo che esso la compia con propri mezzi.

FORESI. E allora diciamo: « e possono essere comprese fra gli istituti, ecc. ». Mi basta questo.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Che cosa significa? Quando c'è una autorizzazione pura e semplice ad un istituto di credito di esercitare determinate operazioni, s'intende che le faccia coi mezzi propri. E allora si dice « sono autorizzati ». Qualora invece si dicesse « sono autorizzati a fare coi fondi che dà il Ministero del tesoro », diremmo una cosa impropria e imprecisa, perché il Ministero del tesoro è autorizzato esso stesso a scegliere gli istituti per fare le operazioni di credito. Ecco perché bisogna distinguere fra un'autorizzazione pura e semplice e una autorizzazione che è una facoltà da parte del Ministero di scegliere alcuni istituti piuttosto che altri per le operazioni di credito da compiere.

Il concetto è quindi riprodotto benissimo nell'emendamento Arcaini, perché dice: le « Casse » sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio per conto proprio, *ex lege*, e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento ai sensi, ecc., cioè coi mezzi che fornisce il Governo.

MANNIRONI. Allora si può modificare l'emendamento nel senso che le Casse rurali sono incluse fra gli istituti attraverso i quali possono essere prelevati i fondi.

FORESI. Va bene; l'interessante è che sia chiaramente espresso che le Casse rurali possono essere prescelte dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste indipendentemente dalla loro posizione di fronte al credito di miglioramento agrario.

PRESIDENTE. Evidentemente nell'articolo vengono espressi due concetti: « sono autorizzate » a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e « possono essere autorizzate » a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento. Chi dà l'autorizzazione a compiere tali operazioni di credito col loro capitale? Chi le autorizza?

ARCAINI, *Relatore*. L'organo di vigilanza.

PRESIDENTE. Poi c'è l'altro concetto.

GAVA, *Sottosegretario di Stato per il tesoro*. Il fondo di rotazione.

PRESIDENTE. E chi dà in tal caso l'autorizzazione?

ARCAINI, *Relatore*. Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministero del tesoro.

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

PRESIDENTE. E allora bisogna dirlo, perché effettivamente la difficoltà che il collega onorevole Foresi prospetta c'è, se si ha bisogno di tutte le accennate autorizzazioni. Limitiamoci a quello che interessa maggiormente: le opere di miglioramento. Vogliamo mettere questi enti sullo stesso piano degli altri? E allora si potrebbe dire: sono compresi fra gli istituti di cui si può avvalere il Ministero dell'agricoltura e delle foreste.

ARCAINI, Relatore. La preoccupazione del collega onorevole Foresi di dover passare, per applicare la legge 25 luglio 1952, n. 949, attraverso gli organi di vigilanza, non dovrebbe esistere. Infatti, io non ho precisato, circa la autorizzazione ad eseguire operazioni di credito agrario di miglioramento, qual è l'organo al quale bisogna chiederla. È implicito che bisogna chiedere l'autorizzazione all'organo competente. Tuttavia, se il collega onorevole Foresi e l'onorevole Presidente ritengono che si debba precisare per l'uno e per l'altro caso, non ho difficoltà, tanto più che la necessità di precisare la validità delle agevolazioni fiscali dell'articolo 13 del regio decreto-legge n. 1509, del 1927, comporta necessariamente l'opportunità di spezzare l'emendamento.

Però insisto nel pregare il collega onorevole Foresi di voler ritenere che la inclusione di tale possibilità in questo articolo costituisce un passo avanti rispetto alla posizione precedente.

Peraltro, la Commissione agricoltura ci ha suggerito non l'emendamento al testo governativo, ma semplicemente un ordine del giorno; ed io, facendomi carico delle aspirazioni delle Casse rurali e ritenendole giuste, ho voluto riconoscerle per fare qualcosa di meglio di un semplice ordine del giorno. Desidererei dunque che il collega onorevole Foresi mi desse atto di questa mia intenzione.

FORESI. Non soltanto le do atto di ciò, ma avviso i colleghi che sulla sostanza abbiamo avuto un cordiale colloquio proprio con tali intendimenti. Dico solo che, dalla lettura dell'articolo, ho avuto questa perplessità che può nascere non dal suo desiderio, onorevole Arcaini, ma dalla volontà di chi deve interpretare l'articolo.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Con questa legge è risolto il dubbio e c'è la possibilità della scelta.

FERRERI. Io mi rendo conto del come il collega onorevole Foresi ha impostato la questione, perché l'articolo 9, in sostanza, dice che le « Casse » sono autorizzate a operazioni di credito agrario di esercizio e che esse possono essere autorizzate a operazioni di credito per

il miglioramento e che l'organo che dovrà dare tale autorizzazione è il comitato del credito. Il riferimento alla legge del credito rotativo lascia una qualche incertezza. Perché io penso che quando la Cassa sarà autorizzata al credito agrario di miglioramento, di conseguenza si troverà allineata con tutti gli istituti che possono essere scelti dal Ministro della agricoltura, di concerto col tesoro, perché siano aggiudicatari di una trancia del credito di rotazione e svolgano anche quelle operazioni di miglioramento che vengono loro rese possibili dalla fornitura di denaro da parte del tesoro. Perciò, questa dizione « nonché operazioni di credito contemplate dalle leggi nn. 991 e 949 » in fondo nulla toglie e nulla aggiunge, in quanto la posizione resta sempre quella di essere stati inclusi fra gli istituti che possono esercitare il credito agrario di miglioramento. Credo che il collega onorevole Foresi desiderasse una indicazione della considerazione obbligatoria da parte del Ministero dell'agricoltura e del tesoro per queste Casse di risparmio. Ma, se egli non voleva dir questo, non mi rendo conto del significato e della portata dei suoi dubbi. Quindi, aveva bene fatto la Commissione permanente dell'agricoltura a suggerire in materia un ordine del giorno, perché ciò sarebbe nell'armonia delle nostre disposizioni, e dico armonia perché la legge del 1949 ha voluto lasciare intatta la facoltà dei Ministeri dell'agricoltura e del tesoro nella scelta degli istituti di credito. Adesso anche le Casse rurali saranno abilitate a queste operazioni.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, il relatore credo volesse dir questo: per il credito di miglioramento con denaro proprio occorre un'apposita autorizzazione. Ma il collega Foresi diceva: non bisogna chiedere volta per volta questa autorizzazione. Per quanto riguarda la legge n. 949, non occorre che sia autorizzato il credito di miglioramento. Mi pare che questo sia il punto distintivo. Cioè, il Ministro dell'agricoltura può scegliere. Ora, se questo è il pensiero dell'onorevole Foresi e se siamo d'accordo, cerchiamo di chiarire il significato dell'articolo.

FERRERI. Se le casse rurali hanno avuto prima d'ora delle assegnazioni sul fondo rotativo di cui alla legge 1952, n. 949, è perché esse destinavano questi fondi fuori dalle garanzie e dall'ordinamento che la legge assegna al credito agrario di miglioramento, all'esercizio del quale non erano ancora autorizzate. Ora, a me pare che il 99 per cento delle operazioni di credito previste dalla legge n. 949 si realizzano attraverso il meccanismo

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

del credito agrario di miglioramento. Per cui, ripeto, quando le casse rurali avessero ottenuto l'autorizzazione al credito agrario di miglioramento, per ciò stesso sono allineate con tutte le altre.

PRESIDENTE. Non v'è dubbio.

ARCAINI, Relatore. La legge n. 949 concede al Ministro la facoltà di affidare l'amministrazione anche agli istituti che non hanno la facoltà di esercire il credito agrario di miglioramento. L'onorevole Foresi dice: indipendentemente dal fatto che le casse rurali siano autorizzate al credito agrario di miglioramento, che può portare o non portare alla facoltà di amministrare questo fondo di rotazione, possono essere però dal Ministro facoltizzate ad amministrare un po' del fondo stesso.

PRESIDENTE. Allora siamo d'accordo così.

FORESI. Nell'agosto del 1952 io ricevetti un telegramma del Ministro Fanfani in cui mi comunicava di avere ammesso le casse rurali ai benefici della più volte citata legge. Io venni a Roma e provocai il concorso di 200 casse rurali efficientissime, che sollecitavano questa nuova funzione. Ma le uniche due che sono state autorizzate, lo sono state perché ebbero in passato l'autorizzazione ad esercitare il credito agrario di miglioramento. Ora indipendentemente da ciò, per fare una casa colonica, per comprare una macchina agricola, non c'è bisogno di questa bolla di Carlo Magno del credito agrario di miglioramento. Ecco perché questo coordinamento con la facoltà del credito agrario di miglioramento non mi andava grammaticalmente, perché poteva far nascere dei sospetti di carattere logico e legislativo.

GAVA, Sottosegretario di Stato per il tesoro. Facciamo un ordine del giorno come ha suggerito la Commissione permanente della agricoltura.

FORESI. Non credo agli ordini del giorno! Onorevole Gava non si smentisca a tre giorni di distanza dopo le sue magnifiche affermazioni al Convegno delle casse rurali. L'onorevole Arcaini è stato sempre d'accordo con me. Solo che l'espressione di questo articolo mi ha fatto nascere il sospetto che si potesse perpetuare l'errore che per esercire quelle date attività di cui alla legge n. 949 bisogna essere facoltizzati al credito agrario di miglioramento. Il che non è vero.

PRESIDENTE. Ma questo è stato chiarito.

FORESI. Quindi l'ordine del giorno non conta nulla.

CASTELLI AVOLIO. Noi non possiamo dire che le casse « possono essere autorizzate », perché parlando di autorizzazione verremmo a riconoscere che possono fare un qualche cosa cui prima non erano autorizzate. Noi dobbiamo dire: « possono essere prescelte a fare queste operazioni », perché sono in possesso di qualche cosa che possono fare. Si dovrebbe fare un comma a se stante, che ha valore indicativo di grande importanza sociale.

PRESIDENTE. Propongo allora che il testo dell'articolo 9 abbia la seguente formulazione:

« L'articolo 16 è sostituito dal seguente:

« Le « Casse rurali » e le « Casse rurali ed artigiane » sono autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di esercizio e possono essere autorizzate a compiere operazioni di credito agrario di miglioramento e pertanto sono comprese fra gli Istituti di cui al primo comma dell'articolo 13 del regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito nella legge 5 luglio 1928, n. 1760, modificato con regio decreto-legge 3 febbraio 1936, n. 287, convertito nella legge 14 maggio 1936, n. 934.

Le Casse predette possono essere prescelte per il compimento delle operazioni di credito contemplate nelle leggi 25 luglio 1952, n. 949 e n. 991 ».

Lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 10:

« L'articolo 17 è modificato:

« A) Sostituendo le lettere c) ed e) con le seguenti:

c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci e non soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

« B) Aggiungendo in fine i seguenti conimi:

f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benestare degli organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

A questo articolo l'onorevole Arcaini ha presentato il seguente emendamento:

« Alla lettera c) sopprimere le parole: e non soci ».

ARCAINI, *Relatore*. Propongo di sopprimere le parole: « e non soci », perché altrimenti si verrebbe a snaturare la caratteristica delle casse rurali. Faccio anche notare, che per poter esercitare un'attività commerciale coi non soci, bisognerebbe che la cassa rurale domandasse regolare licenza.

È da notare infine che l'articolo 15 del testo unico al terzo comma dice: « Le operazioni con i non soci, abbiano o non abbiano i caratteri di cui al primo comma, possono eccedere il 40 per cento del complessivo importo delle operazioni compiute ».

Quindi, vi è una possibilità da parte delle Casse rurali di operare anche con i non soci. Insisto nel mio emendamento.

BARBINA. Come fa una Cassa rurale ad avere la rappresentanza di un consorzio agrario soltanto per i soci? Il consorzio agrario dovrà trovare un'altra rappresentanza per i non soci. La Cassa rurale non può avere una rappresentanza limitata ad una determinata categoria di agricoltori.

PRESIDENTE. La Cassa rurale dovrebbe adempiere alle sue funzioni istituzionali, il fatto di mettere in vendita o di comprare esorbita dai suoi compiti.

MANNIRONI. L'onorevole Barbina dice che nel caso in cui la Cassa rurale assume la rappresentanza di un consorzio, avrebbe una attività limitata per la soppressione delle parole « e i non soci ». Se la Cassa rurale vende certi attrezzi solo in quanto è rappresentante del consorzio, non esercita una sua attività in proprio, coi suoi capitali, ma una funzione per conto di terzi. Quindi non vi può essere limitazione.

CASTELLI AVOLIO. La Cassa rurale si può assimilare per le operazioni che compie, alla Cassa di risparmio. Fra le operazioni che può fare la Cassa di risparmio, vi è anche quella di assumere la rappresentanza; ma questo non è un rapporto proprio della Cassa di risparmio in sé e per sé. Bisogna vedere se, accettando la proposta Arcaini, può assumere la rappresentanza e istituire rapporti con terzi in quanto rappresentante del consorzio.

PRESIDENTE. Bisogna intendersi sui concetti fondamentali.

FORESI. Il testo unico del 1937, all'articolo 17, facoltizzava questa rappresentanza. Bisogna vedere che cosa accade in patria, poiché di fatto anche i non soci vengono ad

usufruire di certi benefici. Praticamente sarà lo stesso consorzio agrario ad essere lieto di fornire i non soci, attraverso i soci.

PRESIDENTE. La legge precedente parlava di fornitura ai soci. Quindi estendeva l'attività della Cassa al di là dei suoi limiti, ma esclusivamente nell'interesse di fornire i soci. Ora però modifichiamo l'essenza dell'istituto.

FORESI. Sono d'accordo con il Presidente che l'essenza della legge è quella di provvedere per i soci. Per i non soci la cosa è diversa. Però ai fini pratici si verifica e si verificherà ciò che ho già detto.

BARBINA. Insisto nella mia osservazione.

ARCAINI, *Relatore*. Mantengo il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la prima parte dell'articolo 10 fino alle parole: « fornitura ai soci ».

(È approvata).

Pongo in votazione l'emendamento soppressivo delle parole: « e non soci », proposto dal relatore.

(È approvato).

Pongo in votazione la restante parte dell'articolo per cui non vi sono emendamenti.

(È approvata).

Pertanto l'articolo 10 risulta del seguente tenore:

L'articolo 17 è modificato:

A) Sostituendo le lettere c) ed e) con le seguenti:

« c) assumere la rappresentanza di Enti, Consorzi e Società per la fornitura ai soci di macchine agricole, di attrezzi, di merci ad uso agrario e artigiano e, in genere, di materie utili all'esercizio dell'agricoltura e dei mestieri artigiani;

e) assumere la rappresentanza di Enti e di Società di assicurazione ».

B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

« f) acquistare o costruire immobili ad uso uffici e magazzini della società previo benessere degli Organi di vigilanza;

g) partecipare al collocamento di prestiti pubblici nonché di azioni e di obbligazioni per conto di Enti e di Società ».

Passiamo all'articolo 11:

« L'articolo 18 è modificato:

« A) Sostituendo la lettera b) con la seguente:

b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, let-

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

tera b), ovvero di cambiali, o di valide fidejussioni ».

« B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

f) assumere — previa autorizzazione degli organi di vigilanza — servizi di cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

L'onorevole Arcaini propone di aggiungere alla lettera b) dopo la parola: « cambiali », le altre: « in bianco ».

ARCAINI, *Relatore*. Una cambiale riempita bisogna scontarla nel momento in cui si presenta e la somma che si ricava si mette in conto corrente a disposizione del cliente.

Invece la cambiale in bianco si lascia in garanzia e sta a ponte di un conto nel quale si attinge a debito. Il giorno in cui occorre chiudere il conto debitore, si riempie la cambiale e si sconta. Mi sembra quindi che ciò costituisca una facilitazione per le Casse rurali.

FERRERI. Potrebbe verificarsi il caso di un conto corrente garantito da uno *stock* di cambiali, le quali, pur avendo scadenza a 4 mesi, vanno rinnovandosi mano a mano che si giunge alla scadenza. Probabilmente non è una cosa molto facile a verificarsi per le Casse rurali. Aggiungo poi che il termine « cambiali » è più comprensivo, mentre volendo aggiungere le parole « in bianco » si potrebbe restringere la sua portata. Comunque non insisto in queste mie osservazioni.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 11 che con la modifica proposta dal relatore verrebbe ad essere così formulato:

L'articolo 18 è modificato:

A) Sostituendo la lettera b) con la seguente:

« b) aprire conti correnti attivi con garanzia di titoli di cui all'articolo 17, lettera b), ovvero di cambiali in bianco, o di valide fidejussioni ».

B) Aggiungendo in fine i seguenti commi:

« f) assumere — previa autorizzazione degli Organi di vigilanza — servizi di cassa e di tesoreria, nonché la gestione di esattorie per conto di enti pubblici e privati;

g) effettuare operazioni di credito a favore dell'artigianato comprese quelle per

le quali, in virtù di speciali norme legislative, esistano particolari garanzie e privilegi, con le agevolazioni previste dal decreto legislativo del 15 dicembre 1947, n. 1418 ».

(È approvato).

Passiamo all'articolo 12:

« L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettera d) ed e) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con Monti di credito su pegno di prima categoria e, con l'autorizzazione degli organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi soltanto presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria ».

L'onorevole Arcaini propone all'ultimo comma di sopprimere la parola « soltanto » e di aggiungere in fine le parole: « le banche di interesse nazionale e le Casse di risparmio postali ».

ARCAINI, *Relatore*. Nella prima parte si facoltizzano le Casse rurali a riscontare il loro portafoglio, a consegnare i titoli in custodia alla Banca d'Italia, a istituti di credito di diritto pubblico, alle banche di interesse nazionale. Nella seconda parte si facoltizzano le Casse di risparmio a versare la loro eccedenza liquida alla Banca d'Italia, agli istituti di diritto pubblico e alle Casse di risparmio, mentre si tralasciano le banche di interesse nazionale.

A me pare che la reciprocità dei rapporti comporti la necessità di prevedere la possibilità da parte delle Casse rurali di versare i loro risparmi anche alle banche di interesse nazionale.

Notate anche che nel testo che andiamo a modificare era prevista la possibilità da parte delle Casse rurali di lasciare delle disponibilità presso le Casse di risparmio postali. È opportuno che questa possibilità sia lasciata.

Pertanto la modifica da me proposta intende di facoltizzare le Casse di risparmio rurali a versare le loro eccedenze anche presso banche di interesse nazionale, in quanto a queste stesse banche le Casse rurali possono

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

accedere per il risconto del portafoglio cambiario e per le operazioni di custodia di titoli. Inoltre, ritengo sia opportuno, come ho già detto, aggiungere anche le Casse di risparmio postali.

PRESIDENTE. Ricordo che l'onorevole Mannironi ha presentato i seguenti emendamenti:

« *Al primo comma, aggiungere dopo le parole: con Casse di risparmio, le parole: con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna* ».

« *All'ultimo comma dello stesso articolo, aggiungere dopo le parole: le Casse di risparmio, le altre: l'Istituto di credito agrario per la Sardegna* ».

MANNIRONI. Proprio perché l'emendamento, che io ho proposto, rientra nello stesso ordine di idee del relatore onorevole Arcaini, prego la Commissione di voler accettare questo emendamento che ha un carattere regionale. In Sardegna l'Istituto di credito agrario è autorizzato ad eseguire quasi tutte le operazioni di credito ordinario. Ecco perché io desidererei che questo istituto venisse incluso.

FORESI. La cosa è di somma delicatezza. A me incombe l'obbligo di testificare come questa disposizione del testo unico precedente che facultizzava il deposito solo presso istituti di diritto pubblico non solo non abbia recato alcun nocumento alle casse rurali, ma abbia recato invece ad esse molti e notevolissimi vantaggi senza che abbia mai condotto ad alcun rischio, come invece altri istituti nel passato hanno dolorosamente procurato.

Aggiungo, quale cooperatore, che sono naturalmente contrario a che le casse rurali riversino non solo fuori della loro sede i depositi accumulati, ma li favoriscano a Banche che curano interessi diversi dallo spirito cooperativistico che è alla base delle Casse rurali. Mentre quindi sono disposto a prendere in esame il caso proposto dall'amico onorevole Mannironi, in quanto reputo che il suo istituto sia comparabile, nella sua struttura, nella sua conformazione, alle Casse di risparmio, dichiaro che mi oppongo all'accoglimento della proposta del relatore Arcaini.

ARCAINI, Relatore. Poiché non prevedevo che l'onorevole Foresi avesse espresso questo parere, non avevo più ampiamente trattato la questione. Ora però debbo far notare che il testo dell'articolo 19 che noi ora modifichiamo prevedeva la possibilità di rapporti fra le casse rurali, gli istituti di diritto pubblico, le casse di risparmio, i monti di pegno, nonché le sezioni autonome di credito delle

piccole industrie artigiane. Nella nuova divisione, si apre una nuova possibilità per le casse rurali: quella cioè di scontare presso le banche di interesse nazionale.

Quali sono queste banche? Sono la Banca commerciale italiana, il Credito italiano, il Banco di Roma e poche altre. Presso tali istituti, le casse sono ora facultizzate a fare operazioni di risconto. In questa situazione evidentemente dobbiamo consentire alle casse e alle banche di completare i loro rapporti, che sono di dare e di avere. Esclusivamente per una ragione logica io ho proposto il mio emendamento.

Si tratta di consentire una reciprocità di rapporti come vuole la logica.

AMENDOLA PIETRO. Onorevole Presidente, mi permetto di osservare che sono le ore 13 e un quarto: otto articoli sono ancora da discutere e vi sono altri emendamenti da esaminare. Comunque non potremmo giungere al voto questa mattina. Propongo che il seguito della discussione sia rinviato alla prossima seduta.

PRESIDENTE. Votiamo almeno questo articolo, onorevole Amendola.

BARBINA. Prima dell'emendamento Arcaini, propongo di aggiungere, ad evitare un eccessivo spezzettamento delle operazioni, le seguenti parole: « e previa autorizzazione degli organi di vigilanza anche presso ». La Banca d'Italia saprà, nei casi singoli, con quali istituti è più opportuno che si stabiliscano questi rapporti.

FORESI. Mi associo alla proposta dell'onorevole Barbina, solo in via subordinata.

PRESIDENTE. Passiamo pertanto alla votazione per divisione. Al primo comma si inserisce l'emendamento Mannironi. Pongo in votazione il comma stesso fino alla parola « risparmio »:

« L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettere *d*) ed *e*) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con istituti di credito di diritto pubblico, con banche di interesse nazionale, con casse di risparmio, con Monti di credito su pegno di prima categoria ».

(*È approvato*).

A questo punto l'onorevole Mannironi propone di aggiungere: « con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ».

Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(*È approvato*).

QUARTA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 4 FEBBRAIO 1953

Pongo in votazione la parte finale del primo comma:

« è, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri istituti di credito ».

(È approvata).

Pongo in votazione il secondo comma:

« Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli istituti speciali di credito agrario ».

(È approvato).

Pongo in votazione la prima parte dell'ultimo comma e precisamente:

« I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi ».

(È approvata).

A questo punto l'onorevole Arcaini propone di sopprimere la parola « soltanto »: pongo in votazione questa proposta soppressiva.

(È approvata).

Pongo ora in votazione la restante parte dell'ultimo comma, senza naturalmente la parola « soltanto » di cui è stata ora approvata la soppressione:

« presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Casse di risparmio e i Monti di credito su pegno di prima categoria ».

(È approvata).

L'onorevole Mannironi propone di aggiungere ora le parole « l'Istituto di credito agrario per la Sardegna ». Pongo in votazione questo emendamento aggiuntivo.

(È approvato).

Segue l'emendamento proposto dall'onorevole Barbina: « all'emendamento del relatore onorevole Arcaini premettere: e previa autorizzazione degli organi di vigilanza ».

Lo pongo in votazione.

(Non è approvata).

Segue da ultimo l'emendamento aggiuntivo dell'onorevole Arcaini: « le banche di in-

teresse nazionale e le casse di risparmio postali ».

(È approvato).

ARCAINI, *Relatore*. Propongo di porre a titolo di una migliore dizione che le « banche di interesse nazionale » siano poste dopo le parole « di diritto pubblico ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Pertanto l'articolo 12 viene ad essere così formulato:

« L'articolo 19 è sostituito dal seguente:

« I rapporti e le operazioni di cui all'articolo 18, lettera *d*) ed *e*) ed il deposito a custodia dei titoli possono effettuarsi con la Banca d'Italia, con Istituti di credito di diritto pubblico, con Banche di interesse nazionale, con Casse di risparmio, con Monti di credito su pegno di 1^a categoria, con l'Istituto di credito agrario per la Sardegna, e, con l'autorizzazione degli Organi di vigilanza, anche con altri Istituti di credito.

Il risconto di cambiali agrarie può essere effettuato anche presso gli Istituti speciali di credito agrario.

I depositi delle disponibilità liquide possono effettuarsi presso la Banca d'Italia, gli Istituti di credito di diritto pubblico, le Banche di interesse nazionale, le Casse di risparmio, i Monti di credito su pegno di prima categoria, l'Istituto di credito agrario per la Sardegna e le Casse di risparmio postali ».

Se non vi sono osservazioni può rimanere stabilito, data anche l'ora tarda, di rinviare il seguito della discussione alla seduta di venerdì prossimo 6 febbraio.

S'intende che anche la votazione a scrutinio segreto dei disegni di legge esaminati nella seduta odierna è rinviata alla stessa seduta di venerdì.

(Così rimane stabilito).

La seduta termina alle 13,30.